



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 7.3.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3493 R.A.C.C. dell'anno 2015

TRA

FRANCIPANE GENEROSO, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Costanza n.35 presso lo studio dell' Avv.to Domenico Vittucci che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,

RICORRENTE

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre n. 119/A presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanna De Maio giusta procura generale alle liti del 13.1.2015 n. rep. 11231,

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 5.2.2015 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere alle dipendenze della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma; di avere svolto attività connesse alla progettazione ed alla esecuzione di opere pubbliche; che per dette attività l'art. 18 primo comma della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni prevede incentivi da ripartirsi "con criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione"; che la Provincia di Roma ha adottato il regolamento di esecuzione del citato art.18 prima con deliberazione della Giunta Provinciale n. 116/13 del 18.3.1998, poi con deliberazione della Giunta Provinciale n. 672/24 del 15.6.2005 e n. 831/29 del 20.7.2005 ed infine con deliberazione n. 756/24 del 1.10.2008; che secondo il citato regolamento gli Uffici Amministrativi dell'Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma per il ricorrente hanno compilato apposite schede e tabelle predisposte dall'Amministrazione stessa per la liquidazione degli incentivi ex art. 18 L. 109/94 s.m.l., relativi alle attività espletate dal medesimo; che la liquidazione di detti incentivi deve avvenire contestualmente alla definizione del quadro economico dell'intervento dopo l'approvazione del collaudo o dopo il certificato di regolare esecuzione o di ultimazione dei lavori; che il pagamento di detti incentivi è stato sollecitato il 12.12.2014 al Commissario Straordinario, al Dipartimento I-trattamento economico del personale e al Direttore del Servizio Viabilità Nord dell'Amministrazione convenuta; che per il ricorrente è stato predisposto, per le attività espletate, un prospetto riepilogativo per un totale di € 21.662,84 degli incentivi maturati.



Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione degli incentivi di cui all'art. 18 della L. n. 109/94 per le attività espletate indicate nel prospetto degli incentivi inserito in ricorso per un totale di € 21.662,84; 2) condannare la Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento degli incentivi di cui al punto 1), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo; con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali.

Si costituiva la Città Metropolitana di Roma Capitale deducendo, dopo avere riepilogato il quadro normativo in materia: che nessun incentivo è dovuto quanto agli incentivi sul verde ed a quelli sgombraneve, spargisale ecc., come da giurisprudenza richiamata; che l'importo richiesto dal ricorrente è errato per le schede lavori indicate al cap.b) della memoria difensiva avendo il ricorrente calcolato indistintamente la percentuale del 1,9% o 1,8% che deve essere applicata come da tabella indicata a pag.9) e 10) della memoria difensiva e pertanto il lordo dovuto per tali schede è pari ad € 2.020,54; che è errata la ripartizione dell'incentivo per le schede 301.323,394,414,476, per le quali spettano i minori importi indicati al punto c) della memoria difensiva; che la parte resistente ha provveduto al pagamento della scheda n. 293 per € 169,74 con cedolino di febbraio 2015; che è già intervenuta la determina di liquidazione per le schede di cui al punto e) della memoria difensiva ed è prossimo il loro pagamento; che le altre voci di incentivo indicate in ricorso sono in parte esigibili e come tali ne è in corso la liquidazione e in parte inesigibili; che sono errate le date indicate come date di maturazione, dal momento che esse sembrano coincidere con quelle di redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non con quella di effettiva maturazione del diritto all'incentivo; che ai sensi dei commi 8 e 9 del Regolamento dell'Ente "la liquidazione finale avviene contestualmente alla definizione del quadro economico finale dell'intervento (rendicontazione), dopo l'approvazione del collaudo, se opera pubblica... con determinazione del Direttore del Dipartimento..."; che l'art. 141 comma 3 del Codice dei Contratti prevede che "il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"; che in sintesi la situazione è la seguente: somme lorde già versate: € 184,46, somme lorde non dovute: € 6.635,00, somme lorde in corso di liquidazione: € 9.048,86, somme lorde dovute ed esigibili: € 3.263,97; che alle somme lorde vengono applicate le ritenute fiscali e previdenziali e assistenziali; che è inammissibile la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 L. n. 724/94.

Con ordinanza ex art. 423 cpc emessa all'udienza del 17.9.2015 il Giudice ordinava alla parte convenuta il pagamento in favore del ricorrente della somma non contestata di € 3.263,97 e rinviava la causa per la decisione, concesso termine per il deposito di note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, all'esito della camera di consiglio decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si osserva che l'Amministrazione convenuta nelle note autorizzate ha depositato copia dei cedolini paga dei mesi di luglio 2015, agosto 2015, settembre 2015, ottobre 2015, dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio 2016 con i quali è stato eseguito il pagamento di complessivi € 14.027,12 a titolo di incentivi dovuti al ricorrente.

Dal prospetto inserito nelle note di parte convenuta emerge che ad oggi la situazione è la seguente: somme riconosciute e già liquidate: € 14.027,00; - somme lorde dovute ed esigibili: € 989,60; somme richieste a titolo di interventi sul verde pubblico e di sgombraneve, spargimento del sale, antighiaccio e simili, ritenute dall'Amministrazione non dovute: € 6.635,60.

La difesa del ricorrente ha dedotto nelle note autorizzate che sono stati corrisposti, tra quelli richiesti con il ricorso, i seguenti incentivi: giugno 11 € 15,53 scheda n. 176; luglio 15 € 569,04 scheda n. 394; luglio 15 € 1.082,41 scheda n. 414; agosto 15 € 86,19 scheda n. 445; agosto 15 €



84,25 scheda n. 446; agosto 15 € 86,36 scheda n. 448; agosto 15 € 219,24 scheda n. 449; agosto 15 € 463,31 scheda n. 438; agosto 15 € 378,09 scheda n. 441; agosto 15 € 86,19 scheda n. 444; agosto 15 € 13,23 scheda n. 323; settembre 15 € 15,76 scheda n. 342; settembre 15 € 397,58 scheda n. 363; settembre 15 € 174,66 scheda n. 364; settembre 15 € 93,64 scheda n. 365; settembre 15 € 37,17 scheda n. 373; settembre 15 € 40,93 scheda n. 463; settembre 15 € 143,95 scheda n. 480; ottobre 15 € 121,00 scheda n. 118; ottobre 15 € 10,95 scheda n. 231; ottobre 15 € 102,00 scheda n. 248; ottobre 15 € 390,49 scheda n. 249; ottobre 15 € 204,57 scheda n. 250; ottobre 15 € 348,70 scheda n. 252; ottobre 15 € 641,39 scheda n. 259; ottobre 15 € 39,96 scheda n. 260; ottobre 15 € 33,20 scheda n. 261; ottobre 15 € 55,95 scheda n. 263; ottobre 15 € 186,77 scheda n. 270; ottobre 15 € 584,95 scheda n. 366; ottobre 15 € 728,84 scheda n. 454; ottobre 15 € 193,64 scheda n. 459; ottobre 15 € 72,58 scheda n. 460; ottobre 15 € 180,02 scheda n. 465; ottobre 15 € 248,89 scheda n. 466; ottobre 15 € 86,40 scheda n. 471; ottobre 15 € 51,64 scheda n. 472; ottobre 15 € 190,94 scheda n. 476; ottobre 15 € 143,95 scheda n. 478; ottobre 15 € 88,40 scheda n. 479; ottobre 15 € 88,93 scheda n. 482; ottobre 15 € 165,90 scheda n. 489; ottobre 15 € 166,68 scheda n. 493; ottobre 15 € 202,16 scheda n. 494; novembre 15 € 187,15 scheda n. 439; novembre 15 € 285,77 scheda n. 442; novembre 15 € 107,43 scheda n. 450; novembre 15 € 112,17 scheda n. 467; dicembre 15 € 40,80 scheda n. 338; dicembre 15 € 101,29 scheda n. 341; dicembre 15 € 19,51 scheda n. 343; gennaio 16 € 161,30 scheda n. 245; gennaio 16 € 82,03 scheda n. 247; gennaio 16 € 246,50 scheda n. 251; gennaio 16 € 45,46 scheda n. 266; gennaio 16 € 60,56 scheda n. 344.

Parte attrice ha dedotto nelle note autorizzate la mancata erogazione degli incentivi relativi alle schede: nn. 90-224-253-254-262-271-272-273-276-280-285-293-295-301-322-372-375-382-412-422-432-451-469-474-475 per un totale di € 3.809,15, nonché di quelli indicati nelle schede nn. 70-184-219-242-257-258-267-268-269-296-357-377-383-390-417-418-419-420-421-443-453-464 per un totale di € 6.635,60, queste ultime ritenute non liquidabili dalla parte convenuta poiché attengono a verde pubblico o a sgombraneve.

Si osserva che secondo lo schema allegato alle note autorizzate della parte resistente le seguenti schede, tra quelle indicate nelle note di parte attrice, sono dovute ed esigibili: n. 90 per l'importo di € 280,52; n.254 per l'importo di € 203,35; n. 276 per l'importo di € 55,25; n.280 per l'importo di € 14,87; n.285 per l'importo di € 13,42; n. 295 per l'importo di € 314,08; n. 301 per l'importo di € 22,31; n. 382 per l'importo di € 85,20; n. 451 per l'importo di € 95,24.

Secondo lo schema allegato alle note di parte resistente, risultano liquidate al ricorrente con il cedolino di febbraio 2016 le seguenti schede: n.224 per l'importo di € 27,87; n.253 per l'importo di € 387,00 (errata percentuale, tutto 1,5%); n.262 per l'importo di € 44,26; n. 271 per l'importo di € 82,25; n. 272 per l'importo di € 95,90; n.273 per l'importo di € 511,39; n.293 per l'importo di € 169,64; n. 322 per l'importo di € 32,43; n. 372 per l'importo di € 239,65; n.375 per l'importo di € 32,43 su € 103,70 dovuti; n. 412 per l'importo di € 78,36; n. 422 per l'importo di € 234,29; n. 432 per l'importo di € 52,82; n. 469 per l'importo di € 176,71; n.475 per l'importo di € 351,09 n. 474 per l'importo di € 86,22 (quest'ultimo importo sarebbe stato erogato con il cedolino di ottobre 2015).

La difesa di parte ricorrente all'udienza di discussione ha prodotto una nota del ricorrente dalla quale si evince che alla data del 22.2.2016 le schede ancora non liquidate sono: n. 90 per l'importo di € 289,29; n.254 per l'importo di € 203,35; n. 276 per l'importo di € 55,25; n.280 per l'importo di € 14,87; n.285 per l'importo di € 13,42; 293 per l'importo di € 169,74; n. 295 per l'importo di € 314,08; n. 301 per l'importo di € 22,31; n. 382 per l'importo di € 85,80; n. 451 per l'importo di € 95,24, per un totale di € 1.263,35.

Quanto alle altre schede contestate, si osserva che la tesi della parte convenuta della non liquidabilità delle schede n. 70-184-219-242-257-258-267-268-269-296-357-377-383-390-417-418-419-420-421-443-453-464,, in quanto incentivi relativi ad interventi sul verde e sgombraneve, antighiaccio etc. ritenuti non dovuti non può essere accolta alla luce della documentata sussistenza delle schede in questione sottoscritte dal Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Esposito, unico deputato, sulla scorta del Regolamento sugli incentivi versato in atti, a proporre, in fase di liquidazione finale, l'attribuzione degli incentivi relativi alle attività di progettazione ed esecuzione



di opere pubbliche espletate dal personale dipendente. Peraltro il Regolamento dell'Ente prevede all'art. 2, relativo alla ripartizione degli incentivi ex art. 18 L. 109/94, quanto alla tabella A) da utilizzare per determinare la somma complessiva liquidabile, tre tipologie di opere, tra cui "lavori di manutenzione straordinaria; restauri di modesta entità; sondaggi anche archeologici; verde pubblico; opere di difesa, protezione ambientale e di idraulica", sicché sono dovuti anche tali incentivi.

In conclusione la parte convenuta va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente per i titoli di cui in ricorso di € 1.263,35 per le schede n. 90-254-276-280-285-293-295-301-382-451 e di € 6.635,60 per le schede n. 70-184-219-242-257-258-267-268-269-296-357-377-383-390-417-418-419-420-421-443-453-464, per un totale di € 7.898,95, oltre interessi legali come per legge mentre non spetta il cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

1) condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di € 1.263,35 per le schede n. 90-254-276-280-285-293-295-301-382-451 e di € 6.635,60 per le schede n. 70-184-219-242-257-258-267-268-269-296-357-377-383-390-417-418-419-420-421-443-453-464, per un totale di € 7.898,95, oltre interessi legali come per legge;

2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.309,00 di cui € 2.008,00 per compensi ed € 301,00 per spese, oltre iva e cpa.

Roma, 7.3.2016

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi